

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2900)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 9 marzo 1968 (V. Stampato n. 4750)*

**d'iniziativa del deputato BUFFONE**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 marzo 1968*

---

Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955,  
n. 1137 e successive modificazioni e alla tabella n. 1 annessa  
alla legge 24 ottobre 1966, n. 887

---

### DISEGNO DI LEGGE

---

#### Art. 1.

Le promozioni annuali al grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri e del ruolo normale dell'Arma di artiglieria, quali risultano dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, sono fissate in ciascuno degli anni 1968 e 1969 nel numero di 60 per l'Arma dei carabinieri e di 81 per il ruolo normale dell'Arma di artiglieria. Le promozioni annuali che risultano eccedenti al numero stabilito dall'indicata tabella n. 1 sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio dei suddetti anni.

Le eccedenze organiche risultanti nel grado di maggiore per effetto delle promozioni di cui al precedente comma sono riassorbite

con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Di tali eccedenze non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

#### Art. 2.

Le promozioni annuali al grado di maggiore del Corpo della guardia di finanza, quali risultano dalla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, che ha esteso alla Guardia di finanza la legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, sono fissate in ciascuno degli anni 1968 e 1969 nel numero di 37.

Le promozioni annuali che risultano eccedenti al numero stabilito dalla indicata tabella n. 1 sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio dei suddetti anni.

Le eccedenze organiche risultanti nel grado di maggiore per effetto delle promozioni di cui ai commi precedenti sono riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, numero 1137. Di tali eccedenze non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

#### Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 43.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1968 si provvede per lire 40.000.000 mediante riduzione del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 3.000.000 mediante riduzione del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.